

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7723 del 2011, proposto da:  
\*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Zecchin, con domicilio  
eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

**contro**

Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Interno, Consolato Generale  
A Shanghai, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato,  
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

**per l'annullamento**

del provvedimento n. 854/2011 del 30.6.2011 del Console Generale d'Italia  
a Shanghai con cui è stata rigettata la richiesta del visto d'ingresso per  
l'Italia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari  
Esteri e di Ministero dell'Interno e di Consolato Generale A Shanghai;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott.  
Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con il provvedimento n. 854/2011 del 30.6.2011 il Console generale  
d'Italia a Shanghai ha rigettato la richiesta del visto ingresso per  
l'Italia presentata dalla ricorrente.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di principi  
generali dell'ordinamento (art. 5 Trattato Schengen ratificato con L.  
388/93; art. 5, 1, c) Reg. CEE 526/2006; art. 4, 3, TU 286/98; art. 5, 6,  
DPR 394/99; Direttiva Ministero Interno 1.3.2000; DM Esteri 12.7.2000;  
art. 21 octies, 2, L. 241/90; e 4, 2, TU 286/98; art. 10 bis L. 241/90;  
eccesso di potere per omissione o difetto di istruttoria, assenza di  
motivazione.

Il Ministero ha replicato con nota depositata in data 29.9.2011.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma  
semplificata stante la completezza del contraddittorio e della  
documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle

parti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con i motivi di ricorso l'interessata lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione.

Ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.

In particolare, si osserva che :

a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione e dalla relazione difensiva della PA (cfr., nota in data 20.9.2011), depositati in giudizio, risulta che <è apparso evidente che si trattasse di un tentativo da parte degli interessati di fare ingresso nel nostro Paese al fine di stabilirvi fissa dimora>;

b). in sintesi, si ritiene sussistente un serio rischio migratorio non essendo stato dimostrato un effettivo interesse del richiedente a fare rientro nel suo paese al termine del periodo di validità di un eventuale visto di ingresso in Italia;

c). dunque, nel caso in esame l'Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto (anche *per relationem*) della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente per complessivi € 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)